



# COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

Nr. **8**

Del **31-03-2017**

Allegati n. \_\_\_

### OGGETTO

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO SUI  
SERVIZI INDIVISIBILI - CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI.**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **20:00**, nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Prima** convocazione in sessione **Ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BELLAN CLAUDIO	P	CATTIN BEATRICE	A
GIBIN VALERIO	P	IELASI LEONARDA	P
FERRARESE MICHELA	P	GRANDI KATIUSCIA	A
BELTRAME FRANCESCA	A	PIZZOLI ROBERTO	P
MANCIN MIRCO	P	CREPALDI RAFFAELE	A
BERGANTIN ALBERTO	P	MANTOVANI SILVANA	A
Siviero Vilfrido Gilberto	P	BOVOLENTA GIACOMO	A
FECCHIO ACHILLE	P	DE STEFANI VERONICA	P
FATTORINI GIANLUCA	P		

**Risulta** che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida.

**Presiede** il Signor FECCHIO ACHILLE, nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

**Partecipa** il SEGRETARIO GENERALE Signor Rossetti Gianluigi.

**La** seduta è Pubblica.

**Nominati** scrutatori i Sigg:

BERGANTIN ALBERTO  
FATTORINI GIANLUCA  
PIZZOLI ROBERTO

**Il Presidente** dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all'o.d.g. e riportato in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che precedentemente è entrato in aula il consigliere De Stefani Veronica ed essendo successivamente usciti i consiglieri Mantovani Silvana e Bovolenta Giacomo, i presenti sono ora n° 11.

### Premesso che:

- l'art. 1 della Legge di Stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147) ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 1.1.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;
- l'imposta unica comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli, e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della tassa è quella prevista per l'applicazione dell'IMU e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677, il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia d'immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile, e che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- ai sensi del comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/211, convertito, con modificazioni dalla legge n.214/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui all'art. 676;
- ai sensi del 681, nei casi in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune con il provvedimento consiliare di determinazione delle aliquote, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La parte restante è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- il comma 683 dispone che il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le aliquote TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- il comma 702 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni
- la L. 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), all'art. 1, comma 679, ha confermato sia il livello massimo di imposizione previsto, come in precedenza descritto, sia il citato vincolo in merito alla somma delle aliquote IMU e TASI;
- la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha disposto l'abolizione della TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e per quelle alla stessa assimilate, escludendo le c.d. case di lusso e cioè le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9, che restano soggette all'imposta IMU;
- è stato inoltre previsto per l'anno 2016 il blocco degli aumenti dei tributi locali rispetto ai livelli vigenti nel 2015; tale divieto rende impossibile non solo ritoccare in aumento le aliquote, ma anche abolire benefici o agevolazioni già deliberate lo scorso anno, in quanto ciò darebbe luogo ad un innalzamento della tassazione precluso dalla citata legge;
- il blocco suddetto è stato confermato anche per l'anno 2017 con L'articolo 1, comma 42, della legge di Bilancio n. 232/2017, pubblicata sul supplemento ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21/12/2016,

**Dato atto** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28.04.2016 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2016, con la fissazione dell'aliquota ordinaria nella misura del 10,6 per mille, a conferma dell'aliquota già applicata negli anni precedenti, a partire dal 2012;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26.06.2014 con la quale si è approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC) – componente Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

**Considerato** l'obbligo del rispetto del vincolo normativo sopra richiamato e tenuto conto della nuova esenzione TASI riferita alle abitazioni principali e assimilate, si conferma l'azzeramento della TASI per gli immobili diversi dall'abitazione principale e l'aliquota per i fabbricati rurali strumentali, analogamente a quanto già approvato lo scorso anno, e così come di seguito riportato:

<b>TIPOLOGIA IMPONIBILE</b>	<b>ALIQUOTA TASI</b>
Fabbricati rurali strumentali	0,80 per mille
Altri fabbricati ed aree edificabili	0,00 per mille

**Stabilito** che, nel caso in cui l'unità immobiliare assoggettata al tributo sia occupata da soggetto diverso dal possessore, l'occupante è tenuto al pagamento del 20 per cento del tributo, mentre il restante 80 per cento è a carico del possessore;

**Dato atto** che le aliquote come sopra individuate consentiranno la copertura parziale della spesa inerente l'elencato servizio indivisibile, come stanziata nel bilancio di previsione 2017-2019 in corso di formazione ed in considerazione del gettito TASI 2017, al momento stimabile solo in via presuntiva, per il seguente importo anch'esso stimato in via presuntiva:  
servizio manutenzione verde pubblico € 115.000,00=

**Visto** l'art. 1, c. 639 e seguenti della L. n. 147/2013;

**Visto** l'art. 1, c. 679 della L. n. 190/2014;

**Visto** il Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Tributi e Responsabile Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Con Voti** favorevoli n° 9, contrari nessuno e astenuti n° 2 (Pizzoli e De Stefani) espressi per alzata di mano dai n° 11 consiglieri presenti:

## **DELIBERA**

1. Di stabilire, per quanto indicato in premessa, le aliquote TASI per l'anno 2017 di seguito descritte, a conferma di quanto già applicato lo scorso anno 2016 e nel rispetto del blocco degli aumenti di aliquota disposto dalla legge di stabilità per l'anno 2017:

<b>TIPOLOGIA IMPONIBILE</b>	<b>ALIQUOTA TASI</b>
Fabbricati rurali strumentali	0,80 per mille
Altri fabbricati ed aree edificabili	0,00 per mille

2. di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare assoggettata al tributo sia occupata da soggetto diverso dal possessore, l'occupante è tenuto al pagamento del 20 per cento del tributo, mentre il restante 80 per cento è a carico del possessore;
3. di dare atto che il gettito della TASI 2017, stimato a titolo presuntivo in circa €. 115.000,00= e proveniente esclusivamente dai fabbricati rurali ad uso strumentale, è destinato al finanziamento parziale del servizio indivisibile di seguito elencato, così come indicato nel bilancio di previsione 2017-2019, in corso di formazione:  
servizio manutenzione verde pubblico € 115.000,00=;
4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017;
- 7 di delegare il Funzionario Responsabile del settore finanziario a trasmettere copia del presente atto al MEF – Dipartimento delle finanze – nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

**IL CONSIGLIO COMUNALE  
CON VOTI FAVOREVOLI NR. 9, CONTRARI NESSUNO E  
ASTENUTI NR. 2 (Pizzoli e De Stefani)**

**DELIBERA ALTRESI'**

di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4<sup>a</sup> del D.Lgs 18.08.2000 n° 267.

Dato per letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to (FECCHIO ACHILLE)

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to (Dottor Rossetti Gianluigi)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

## Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 15-03-17

Il Responsabile del  
servizio  
F.to MARANGON  
MARZIA

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta

## Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-03-17

Il Responsabile del  
servizio  
F.to Rossetti Gianluigi

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta



# COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE** **COPIA**

---

**Nr. 8**

**Del 31-03-2017**

**Allegati n. \_\_\_**

---

### OGGETTO

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO SUI  
SERVIZI INDIVISIBILI - CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI.**

---

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' N. 701**

---

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

### ATTESTA e CERTIFICA

a) che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 18-04-2017 al 03-05-2017 (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-04-2017 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

IL DIPENDENTE INCARICATO

*(originale firmato digitalmente)*